



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI ODV REGOLAMENTO

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE, NEL RISPETTO DELLO STATUTO E DELLA NORMATIVA VIGENTE :

Art. 1 – Scopi del Regolamento

Il presente Regolamento, composto da n. 25 articoli, integra e specifica lo Statuto dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Codice del Terzo Settore.

Esso disciplina l'organizzazione interna dell'Associazione, definisce ruoli, competenze, modalità operative e rapporti tra i diversi livelli associativi, al fine di garantire:

- democraticità interna;
- trasparenza gestionale;
- unitarietà dell'azione associativa;
- coerenza con le finalità statutarie.

Il Regolamento è vincolante per tutti i Soci e per tutte le articolazioni territoriali dell'Associazione.

L'Associazione è strutturata su più livelli territoriali secondo un modello organizzativo unitario, basato sul principio di coordinamento e indirizzo da parte del livello nazionale e sull'autonomia organizzativa dei livelli territoriali, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2 – Organizzazione dell'Associazione

L'attività dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalle seguenti normative:

- Legge 8 luglio 1986, n. 349, con particolare riferimento all'art. 13;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- ulteriori leggi statali e regionali applicabili, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per il perseguimento delle finalità statutarie e per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale e di controllo del territorio, l'Associazione è dotata di un'organizzazione periferica articolata in Raggruppamenti Regionali, Raggruppamenti Provinciali, Aree Vaste e Gruppi Operativi Locali.

Art. 3 – Sede

La sede nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è sita in Via Gersen n. 11, Biella.

Presso la sede legale, che può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sono conservati i documenti associativi, il registro degli associati, i verbali delle Assemblee dei soci, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ogni altra documentazione prodotta dagli organi associativi nazionali.

È cura del Segretario Nazionale la conservazione della documentazione relativa ai rimborsi spese, alle spese dell'Associazione e ai bilanci.

I Raggruppamenti Regionali, Provinciali e i Gruppi Operativi Locali hanno una propria sede.

Le sedi territoriali possono essere variate con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi e devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale entro quindici giorni.

Art. 4 – Attività di monitoraggio ambientale

Ai fini della tutela ambientale, l'attività principale dell'Associazione è rappresentata dal monitoraggio del territorio, svolto a livello nazionale, regionale e provinciale, nel rispetto delle competenze e degli ambiti territoriali di ciascuna articolazione.

L'attività di monitoraggio è svolta, nel territorio di competenza, da pattuglie composte da un minimo di due Soci Volontari Operativi, con l'eventuale supporto di altri Soci Volontari.

Le attività sono preventivamente autorizzate dal Responsabile del Raggruppamento Regionale, Provinciale o Area Vasta competente, ovvero dal Responsabile del Gruppo Operativo Locale, e sono documentate mediante la compilazione degli appositi modelli associativi (verbali di ricognizione).

In presenza di situazioni di particolare criticità, la pattuglia redige un verbale di ricognizione nel quale sono riportate in modo chiaro, circostanziato e comprensibile le osservazioni effettuate.

Al termine dell'attività, il verbale è consegnato al responsabile di riferimento che, previa verifica, lo sottoscrive e lo trasmette al Presidente Regionale o Provinciale, ove costituito, per la segnalazione alle autorità competenti.

La trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata anche dal Responsabile del Gruppo Operativo Locale, nel rispetto delle procedure associative.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare ulteriori modelli operativi al fine di uniformare e migliorare l'organizzazione delle attività di monitoraggio sul territorio nazionale.

Art. 5 – Operatività territoriale

I Soci Volontari operano esclusivamente nell'ambito dell'ente associativo di appartenenza e nel rispetto dei limiti territoriali e organizzativi stabiliti dal presente Regolamento.

I Soci appartenenti ai Raggruppamenti Provinciali svolgono le attività all'interno del territorio provinciale di competenza.

Qualora rivestano la qualifica di Guardie Volontarie decretate, l'ambito territoriale di operatività è quello indicato nel relativo decreto.

Le attività al di fuori del territorio di competenza devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Raggruppamento Provinciale o Regionale nel cui territorio si andrà ad operare, nel rispetto della normativa vigente.

Sono considerate attività libere, purché non configurino attività di vigilanza o controllo ambientale:

- la promozione dell'Associazione in fiere o manifestazioni;
- la raccolta fondi o di alimenti per animali domestici;
- i "battesimi della sella" e le iniziative di promozione del cavallo;
- la raccolta e distribuzione di alimenti a favore di persone o famiglie in difficoltà.

Tali attività devono essere comunicate almeno 48 ore prima alla Segreteria del Raggruppamento Provinciale competente e, per conoscenza, al Raggruppamento Regionale, indicando data, luogo e tipologia dell'iniziativa.

Art. 6 – Sito web e strumenti di comunicazione

Il sito web istituzionale è uno degli strumenti principali attraverso i quali l'Associazione divulga le proprie attività, promuove le proprie finalità e mantiene i contatti con i soci.

La gestione e l'aggiornamento dei contenuti competono al Consiglio Direttivo Nazionale, ai Raggruppamenti Regionali e Provinciali, alle Città Metropolitane, alle Aree Vaste o a soci espressamente incaricati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono consultabili in apposita area riservata del sito web, accessibile ai soci mediante credenziali personali.

L'uso dei social media e degli strumenti di comunicazione digitale, quando riferibile all'Associazione, deve avvenire con correttezza, responsabilità e buon senso, evitando contenuti lesivi dell'immagine e della credibilità dell'Associazione.

Le comunicazioni ufficiali sono riservate agli organi associativi o ai soggetti autorizzati. I soci sono tenuti a distinguere chiaramente le opinioni personali dalle posizioni ufficiali dell'Associazione.

Art. 7 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche che condividano le finalità e i valori associativi e si impegnino a rispettare lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) socio volontario operativo;
- b) socio sostenitore;
- c) socio aggregato;
- d) socio benemerito.

Le modalità di adesione, i diritti e i doveri delle diverse categorie di soci sono disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 8 – Responsabilità dei soci

L'attività del Socio Volontario, qualora provochi un danno, comporta responsabilità al pari di qualsiasi altra attività svolta.

Il Socio Volontario può incorrere in:

- responsabilità penale, tributaria o fiscale;
- responsabilità civile per danni a terzi;
- responsabilità amministrativa per danni arrecati all'Associazione;
- responsabilità disciplinare per violazione delle norme statutarie e regolamentari.

I compiti e le responsabilità dei Soci Volontari sono stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 9 – Codice Deontologico dell'Associazione

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV adotta un **Codice Deontologico** quale strumento di riferimento per i principi di comportamento, le regole di condotta e i doveri cui devono attenersi tutti i soci, con o senza decreto, nonché le Guardie Volontarie che operano nell'ambito associativo.

Il Codice Deontologico costituisce **parte integrante e vincolante** del presente Regolamento ed è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La violazione delle disposizioni del Codice Deontologico comporta l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Art. 10 – Coordinatore Nazionale delle Guardie Volontarie

Il Coordinatore Nazionale delle Guardie Volontarie è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

Il Coordinatore Nazionale svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sull'attività delle Guardie Volontarie appartenenti all'Associazione, operanti a livello regionale, provinciale e di area vasta.

In particolare:

- vigila sulla preparazione tecnico-giuridica delle Guardie Volontarie;
- promuove la formazione, l'aggiornamento e la diffusione delle buone pratiche operative;
- organizza e coordina corsi di preparazione e aggiornamento;
- supervisiona l'uso corretto dell'uniforme e dei capi autorizzati;
- può partecipare, con funzioni di verifica e supporto, agli esami di valutazione delle Guardie Volontarie.

I gruppi territoriali sono tenuti a comunicare al Coordinatore Nazionale l'avvio e la conclusione dei corsi, il luogo e la data degli esami, i docenti e le materie trattate.

Il Coordinatore Nazionale si rapporta con i Presidenti Regionali, Provinciali o di Area Vasta e con i responsabili locali delle Guardie Volontarie, riferendo periodicamente sull'attività svolta al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono istituiti quali strumenti essenziali:

- l'Albo Nazionale delle Guardie Volontarie;
- il Distintivo Nazionale;
- il Tesserino Nazionale.

L'Albo Nazionale delle Guardie Volontarie è tenuto e aggiornato dalla Segreteria Nazionale sulla base dei dati forniti dalle Segreterie Regionali ed è corredato da un numero di matricola nazionale progressivo.

Il Distintivo Nazionale è costituito dal fregio nazionale recante il numero di matricola.

Il Tesserino Nazionale, unitamente al decreto di nomina, deve essere sempre portato al seguito dalla Guardia Volontaria durante lo svolgimento dei servizi.

Art. 11 – Divieto di diffamazione e tutela dell'Associazione

È fatto divieto ai soci di porre in essere comportamenti, dichiarazioni o comunicazioni, sia verbali che scritte, anche tramite mezzi telematici o social network, aventi carattere diffamatorio, denigratorio o comunque lesivo dell'onorabilità, dell'immagine o della reputazione dell'Associazione, dei suoi soci, dei dirigenti o degli organi sociali.

Costituisce comportamento diffamatorio qualsiasi affermazione falsa o gravemente offensiva, divulgata a terzi, non supportata da fatti oggettivi o formulata con modalità

eccedenti il legittimo diritto di critica, idonea ad arrecare pregiudizio morale, organizzativo o reputazionale all'Associazione o ai suoi rappresentanti.

È esclusa dal presente divieto la critica costruttiva, purché esercitata:

- in modo civile e rispettoso;
- nell'ambito degli organi associativi competenti;
- ovvero fondata su fatti veri, pertinenti e di interesse associativo, senza carattere ingiurioso, offensivo o calunnioso.

Le violazioni del presente articolo costituiscono infrazioni disciplinari gravi e possono comportare, in relazione alla gravità e alla reiterazione:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione temporanea dai diritti associativi;
- esclusione dall'Associazione, nei casi più gravi,

secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento, nel rispetto del diritto di difesa.

Resta salva la facoltà dell'Associazione e dei soggetti eventualmente lesi di adire le competenti sedi giudiziarie, civili o penali.

Art. 12 – Tutela dei minori

L'Associazione promuove e garantisce la tutela dei minori coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività associative.

Ogni comportamento lesivo della dignità, dell'integrità fisica o psicologica dei minori costituisce grave violazione disciplinare ed è perseguito secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 13 – Uso dei social media e comunicazione

I soci sono tenuti a un uso responsabile, corretto e consapevole dei mezzi di comunicazione e dei social media, evitando contenuti lesivi dell'immagine, del prestigio o della credibilità dell'Associazione o comunque in contrasto con le finalità associative.

Le comunicazioni ufficiali dell'Associazione sono riservate agli organi associativi o ai soggetti espressamente autorizzati.

I soci sono tenuti a distinguere chiaramente le opinioni personali dalle posizioni ufficiali dell'Associazione.

Art. 14 – Attrezzature e mezzi

Le Segreterie Nazionale, Regionali e Provinciali curano la tenuta di un elenco aggiornato dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle rispettive articolazioni territoriali.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per le attività associative devono riportare il Segno distintivo dell'Associazione ("Stemma"), su fondo bianco, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

I mezzi e le attrezzature restano in uso al Raggruppamento Regionale o Provinciale che li ha acquisiti e possono essere trasferiti temporaneamente ad altri Raggruppamenti previa formale richiesta e autorizzazione.

Il Socio Volontario incaricato della conduzione di un automezzo di proprietà dell'Associazione è responsabile del corretto utilizzo e della custodia del mezzo durante il servizio e al di fuori delle sedi associative.

Egli è altresì responsabile del materiale presente a bordo e deve verificare che, al termine delle attività o degli addestramenti, tutto il materiale sia regolarmente rientrato.

L'utilizzo delle attrezzature associative avviene sotto la responsabilità del Socio Volontario incaricato, nel rispetto delle modalità operative e delle norme di sicurezza.

Ad ogni uscita con mezzi associativi, il conducente compila l'apposito modulo di intervento, indicando i chilometri percorsi, gli orari di utilizzo, le motivazioni dell'uscita ed eventuali annotazioni sullo stato del mezzo.

Il modulo deve essere riconsegnato al Responsabile del Gruppo di riferimento al termine del servizio.

Eventuali eventi fortuiti o infrazioni, quali sanzioni amministrative, sono valutati caso per caso dal Consiglio Direttivo competente, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione.

Ogni conducente deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità ed è tenuto a esibirla su richiesta.

I mezzi dell'Associazione immatricolati come mezzi di soccorso possono essere condotti esclusivamente da soci in possesso di patente di guida da almeno tre anni e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

Art. 15 – Tesseramento, tessera sociale e assicurazione

a) Tesseramento

La quota annuale di tesseramento costituisce la principale risorsa economica per il funzionamento dell'Associazione.

Considerata la struttura articolata dell'Associazione su livelli nazionale, regionale e provinciale, con gruppi dotati di autonomia e proprio codice fiscale, le risorse derivanti dal tesseramento sono ripartite in modo equo tra le diverse articolazioni territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce annualmente la quota di tesseramento di propria competenza, determinata in base ai costi assicurativi per ciascun socio e alle spese di funzionamento dell'Associazione nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale determina annualmente la quota di tesseramento regionale, che non può in ogni caso superare il doppio della quota stabilita dal livello nazionale.

Le quote associative sono rimosse:

- dai Raggruppamenti Provinciali, per i soci iscritti nei rispettivi libri soci;
- dai Raggruppamenti Regionali nei territori ove non siano costituiti Raggruppamenti Provinciali;
- dai Raggruppamenti Regionali per i soci dei Gruppi Operativi Locali.

I Raggruppamenti Provinciali versano ai Raggruppamenti Regionali le quote associative rimosse, trattenendo la parte di propria competenza come stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.

I Gruppi Operativi Locali possono iscrivere i propri soci tramite i Raggruppamenti Provinciali o Regionali di riferimento.

Il versamento delle quote associative alla Segreteria Nazionale avviene esclusivamente per il tramite dei Raggruppamenti Regionali.

Il tesseramento è valido esclusivamente a seguito della trasmissione alla Segreteria Nazionale dei dati completi del socio e della relativa fotografia, secondo le modalità comunicate.

Tutti i soci sono tenuti a rinnovare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa una proroga massima di sessanta giorni. Trascorso tale termine, l'iscrizione è considerata nuova.

I soci non in regola con il tesseramento non possono partecipare alle attività associative, decadono da eventuali cariche e non beneficiano delle coperture assicurative.

b) Tessera sociale

A ogni socio è rilasciata una tessera sociale numerata, conforme al Registro Nazionale dei Soci e ai registri territoriali.

La tessera certifica l'identità del socio e l'appartenenza all'Associazione. È vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.

La tessera ha validità annuale e garantisce la copertura assicurativa fino al 31 marzo dell'anno successivo.

c) Assicurazione

L'iscrizione annuale comprende la copertura assicurativa secondo le condizioni stabilite annualmente.

La Segreteria Nazionale stipula le polizze in nome e per conto dei soci e ne trasmette copia ai Raggruppamenti territoriali.

In caso di sinistro, le segnalazioni sono raccolte dai Responsabili dei Gruppi Operativi Locali e trasmesse alla Segreteria Nazionale.

Ogni socio è tenuto a osservare quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 16 – Atti e documenti amministrativi

L'Associazione, a livello nazionale, regionale e provinciale, è tenuta alla corretta tenuta e conservazione dei registri obbligatori previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

I Segretari Amministrativi sono responsabili della custodia, dell'aggiornamento e della corretta conservazione della documentazione amministrativa.

I libri soci e i registri dei volontari devono contenere i dati anagrafici, la data di iscrizione e l'eventuale sospensione o cancellazione.

I registri sono consultabili esclusivamente dalle persone autorizzate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ogni articolazione associativa dotata di autonomia giuridica è tenuta a prevedere nei propri statuti la tenuta dei libri soci e dei registri dei volontari.

Art. 17 – Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica dell'Associazione e consente di pianificare costi, spese e attività dell'esercizio di riferimento.

Il bilancio consuntivo, o rendiconto economico e finanziario, espone ai soci i risultati della gestione ed è redatto dai Segretari Amministrativi.

Entrambi i documenti sono sottoposti a verifica da parte dell'Organo di controllo o del Collegio dei Revisori, se istituito, e presentati all'Assemblea dei soci.

L'inventario dei beni è redatto all'inizio dell'attività e aggiornato annualmente ed è parte integrante del bilancio.

Le attività di natura commerciale, ove presenti, devono essere contabilmente separate da quelle istituzionali.

Art. 18 – Attività di Guardia Ecologica Volontaria e altre tipologie di guardia

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è riconosciuta come Associazione di protezione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nelle Regioni in cui sono istituiti servizi di vigilanza ecologica volontaria, l'Associazione opera nel rispetto delle normative regionali vigenti e delle disposizioni delle autorità competenti.

Le Guardie Volontarie operano esclusivamente nei limiti delle attribuzioni conferite dai rispettivi decreti e solo dopo il perfezionamento degli atti previsti dalla legge.

L'Associazione può collaborare con gli Enti competenti per la formazione, l'aggiornamento e il coordinamento dei servizi di vigilanza volontaria.

Durante i servizi è obbligatorio indossare uniformi ed equipaggiamenti autorizzati e portare con sé il tesserino di riconoscimento e i titoli abilitativi.

L'uso indebito di uniformi, equipaggiamenti o dispositivi non autorizzati costituisce grave violazione disciplinare.

Art. 19 – Richiamo al Codice Deontologico

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV riconosce il **Codice Deontologico** quale strumento fondamentale di riferimento per i principi di comportamento, le regole di condotta e i doveri morali cui devono attenersi tutti i soci, con o senza decreto, nonché le Guardie Volontarie operanti nell'ambito associativo.

Il Codice Deontologico è adottato e approvato con atto separato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il rispetto del Codice Deontologico costituisce condizione essenziale di appartenenza all'Associazione.

Le violazioni delle disposizioni deontologiche comportano l'attivazione delle procedure disciplinari previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Art. 20 – Divieto di diffamazione e tutela dell'Associazione

È fatto divieto ai soci di porre in essere comportamenti, dichiarazioni o comunicazioni, sia verbali che scritte, anche tramite mezzi telematici o social network, aventi carattere diffamatorio, denigratorio o comunque lesivo dell'onorabilità, dell'immagine o della reputazione dell'Associazione, dei suoi soci, dei dirigenti o degli organi sociali.

Costituisce comportamento diffamatorio qualsiasi affermazione falsa o gravemente offensiva, divulgata a terzi, non supportata da fatti oggettivi o formulata con modalità eccedenti il legittimo diritto di critica, idonea ad arrecare pregiudizio morale, organizzativo o reputazionale all'Associazione o ai suoi rappresentanti.

È esclusa dal presente divieto la critica costruttiva, purché esercitata:

- in modo civile e rispettoso;
- nelle sedi associative competenti;
- ovvero fondata su fatti veri, pertinenti e di interesse associativo.

Le violazioni del presente articolo costituiscono infrazioni disciplinari gravi e possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, fino all'esclusione dall'Associazione.

Resta salva la facoltà dell'Associazione e dei soggetti eventualmente lesi di adire le competenti sedi giudiziarie.

Art. 21 – Tutela dei minori

L'Associazione promuove e garantisce la tutela dei minori coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività associative.

Ogni comportamento lesivo della dignità, dell'integrità fisica o psicologica dei minori costituisce grave violazione disciplinare ed è perseguito secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 22 – Uso dei social media e della comunicazione

I soci sono tenuti a un uso responsabile, corretto e consapevole dei mezzi di comunicazione e dei social media, evitando contenuti che possano arrecare danno all'immagine, al prestigio o alla credibilità dell'Associazione o che risultino in contrasto con le finalità associative.

Le comunicazioni ufficiali dell'Associazione sono riservate agli organi associativi o ai soggetti espressamente autorizzati.

I soci sono tenuti a distinguere chiaramente le opinioni personali dalle posizioni ufficiali dell'Associazione.

Art. 23 – Affiliazioni, convenzioni e contratti

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposita deliberazione, può stipulare convenzioni e contratti per finalità sociali con enti pubblici e privati, organismi e associazioni aventi finalità affini, nonché con testate giornalistiche, istituti bancari e fornitori di servizi.

Copia delle deliberazioni e degli atti sottoscritti è conservata agli atti della Segreteria Nazionale, che ne dà comunicazione alle articolazioni territoriali.

Associazioni, enti e organismi pubblici o privati possono richiedere l'affiliazione all'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV, purché dotati di Statuto conforme e compatibile.

L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale previa verifica dei requisiti.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali (Privacy)

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV tratta i dati personali dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati avviene secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e sicurezza ed è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali.

Le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono disciplinati nell'apposita informativa privacy adottata dall'Associazione.

Art. 25 – Modifiche, applicazione ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare deliberazioni interpretative o integrative, che, se di carattere generale, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale dei soci.